

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 19/07/2002

Art. 1 – Oggetto -

La Giunta Comunale nell'intento di valorizzare lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative della popolazione, individua immobili o parti di immobili che appartengono al patrimonio disponibile da concedere in uso esclusivo.

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione, le modalità di presentazione della domanda, il corrispettivo per l'utilizzo di tali immobili.

Il presente regolamento non disciplina gli impianti sportivi.

Art. 2 – Soggetti interessati -

Possono accedere all'utilizzo esclusivo di immobili, o parti di immobili, le associazioni che abbiano come obiettivo principale il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo, nei cui atti costitutivi, statuti, accordi degli aderenti siano previsti:

- l'assenza di fini di lucro
- la democraticità della struttura
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti (esclusi eventuali rimborsi spese per le prestazioni);
- i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- gli obblighi e i diritti degli aderenti

Art. 3 – Ambiti di intervento -

Le Associazioni, al fine di potere avere la disponibilità dei locali disciplinati nel presente regolamento, devono operare in uno dei seguenti settori di attività:

- a) attività socio-sanitarie
- b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- c) attività culturali
- d) tutela ambientale
- e) attività ricreative e sportive

Art. 4 – Presentazione delle domande

Nelle ipotesi di disponibilità di locale/i da destinare ad uso esclusivo, il Comune pubblicherà un avviso pubblico per l'assegnazione di tale locale.

Le Associazioni interessate presentano domanda al Comune, utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, da cui risulti:

- le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro, nonché lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 3).
- l'attività programmata
- l'indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere nei locali e le indicazioni sulla necessità di un loro utilizzo esclusivo

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, registrati a termini di legge, da cui risulti la presenza dei requisiti di cui all'articolo 1.
- Art. 5 – Criteri di priorità

L'assegnazione in uso esclusivo viene stabilito con atto di Giunta Comunale concessa prioritariamente in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- l'attività sia indirizzata a garantire prestazioni alla comunità locale;
- l'attività sia collegata con le strutture e i servizi pubblici e/o con le altre organizzazioni locali;

Nelle ipotesi di parità di requisiti, sarà data priorità alle associazioni che già utilizzano il locale.

Art. 6 Corrispettivo dell'assegnazione

Il corrispettivo del locale è stabilito sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Patrimonio che tenga conto del valore di mercato dell'immobile o del canone di locazione nell'ipotesi di locali non di proprietà comunale.

L'ammontare del canone è così determinato :
canone pari al 40% del valore di riferimento

L'immobile è assegnato nello stato di fatto manutenzione e conservazione in cui si trova.

I consumi, le utenze, la pulizia dei locali e l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'assegnatario.

Eventuali ipotesi di collaborazioni nell'ambito di scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale potranno essere regolate da apposite convenzioni gestite dai settori competenti.

L'eventuale utilizzo gratuito dei locali è comunque soggetto alle disposizioni di cui alla L. 241/90. La Giunta comunale può concedere il comodato gratuito con deliberazione motivata per particolari situazioni nel rispetto di tutti i criteri del presente regolamento

Art. 7 – Assegnazione

Le richieste pervenute, previa istruttoria del competente Ufficio, sono trasmesse alla Giunta Comunale che stabilirà quale immobile o locale di immobile disponibile assegnare all'Associazione sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal Consiglio Comunale di cui al precedente art. 5 .

L'assegnazione dei locali è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a 4 anni e rinnovabile esclusivamente con atto espresso

In caso di rinnovo della concessione il canone dovuto sarà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati-.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere a verifiche periodiche sull'utilizzo del bene.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario –

L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione ed a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto

all'Amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza *de jure* della concessione salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione comunale per il recupero dei crediti.

Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'atto di concessione ovvero la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di soggetto diverso dall'assegnatario.

Art. 9 – CAUZIONE –

Il Concessionario dovrà effettuare il versamento di un deposito cauzionale il cui importo è pari alla metà del canone annuo dovuto; nel caso di comodato gratuito l'importo della cauzione è fissato in euro 250 per tutta la durata del comodato stesso.

Art. 10 – RISARCIMENTO DANNI –

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Castenaso, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Castenaso, occorsi a causa o in occasione della durata della concessione.

*** * * * ***